

**TRIBUNALE DI PRATO**

**SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

Per il sig. **Cardillo Giuseppina CF: CRDGPP81E45A509D**, rappresentata e difesa con procura in calce al presente atto dall'Avv. Bernardino Novello (p.iva 03711250617; C.F. **NVLBNR77P29B963M**) e con questi elett.te dom.to presso il suo studio sito in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via A. Diana n. 45; **dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di rito al fax n. 081.18906491 o indirizzo pec: avv.noviello@pec.it, come per legge.**

ricorrente

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rapp.te p.t.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA – AMBITO TERRITORIALE DI PRATO** in persona del legale rapp.te p.t.

resistenti

**FATTO**

La ricorrente, avendo titoli di accesso alle Graduatorie ATA, così come disposto ai sensi del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, presentava domanda per essere inserito all'interno della III fascia della suddetta graduatoria.

La stessa, inoltrava la suddetta domanda di inserimento in graduatoria senza che venisse riconosciuto il servizio civile svolto, così come disposto dall'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, riguardante la «*valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*» che stabilisce, al comma 1, che «*i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*» e, al comma 2, che «*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei*



titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro», in quanto il Ministero dell'Istruzione, interpreta l'articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 come applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

Tale mancata valutazione del punteggio ai fini dell'inserimento in graduatoria, così come disposto disposta dal MIUR è grandemente lesiva dei diritti soggettivi del ricorrente per i seguenti

#### MOTIVI

#### **1. Disparità di trattamento – Violazione del giusto procedimento – Violazione dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare e falsa applicazione dell'art. 485 del T.U. 297/1994.**

La violazione dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare e la falsa applicazione dell'art. 485 del T.U. 297/1994, così come da interpretazione Ministeriale, ha introdotto un meccanismo iniquo quanto alla valutazione del servizio civile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie scolastiche.

Pertanto, la violazione dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare precisa che i periodi di servizio militare devono essere valutati allo stesso modo dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Così come specificato dalla Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5679-2020, che aderisce in pieno all'orientamento giurisprudenziale maggioritario che testualmente cita: *“Con la sentenza annotata, la Corte ha posto fine all'annosa questione inerente il diritto al*



*riconoscimento del servizio militare, disapplicando – in quanto illegittime – le disposizioni ministeriali succedutesi in questi anni in materia di valutazione titoli nelle graduatorie.*

*Il Ministero - che precedentemente aveva sempre riconosciuto nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze il punteggio relativo al servizio militare-, nell'emanare i periodici decreti per l'aggiornamento delle graduatorie, aveva poi limitato tale riconoscimento alla sola ipotesi che tale servizio fosse stato reso “in costanza di nomina”. Tali decreti risultavano però in contrasto con norma di legge (segnatamente con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994 -Testo Unico della scuola- secondo cui “il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”).*

*Emergeva ictu oculi l'illegittimità delle disposizioni ministeriali che – contrariamente a quanto disposto da una norma di rango superiore – subordinavano la valutabilità del servizio militare ad una condizione del tutto aleatoria, in contrasto con la legge, che invece ne stabiliva la valutabilità “a tutti gli effetti”.*

*Tale illegittimità veniva più volte dichiarata dal giudice amministrativo che riteneva che col criterio seguito dall'Amministrazione “si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento”.*

*“La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive” (TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008)*

*Col successivo riparto della giurisdizione, anche la magistratura ordinaria si orientava in senso favorevole.*

*Con l'entrata in vigore del nuovo codice dell'ordinamento militare, la questione veniva rimessa in discussione, in quanto l'art. 2050, comma 2, di detta norma stabiliva: “Ai fini*



*dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.*

*... La Cassazione - nell'annotata sentenza - propende invece per l'applicabilità della disposizione di cui al citato art. 2050, ritenendo che “anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge”.*

*Tuttavia, secondo la Corte, tale circostanza non sarebbe decisiva, dovendosi piuttosto procedere ad una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050.*

*Secondo la Corte, tali commi non sarebbero in contrapposizione, in quanto il secondo comma costituirebbe piuttosto una specificazione, “nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”.*

*“Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.*

*Tale lettura consente di superare la segnalata problematica. Secondo la Corte, dunque, “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485”.*

*Pertanto, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso*



*equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento” (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.*

La Corte di Cassazione, con la suddetta sentenza, ha ulteriormente chiarito che il servizio di leva è valutabile ai fini concorsuali, anche se prestato durante un rapporto di lavoro, senza discriminazioni rispetto ai servizi resi in impieghi civili presso enti pubblici, ha pertanto disapplicato la parte del D.M. 50/2021 che differenziava la valutazione del servizio militare in base alla costanza del rapporto di impiego, riconoscendo il diritto a una migliore collocazione, nella graduatoria di terza fascia ATA, per il periodo di servizio militare.

Pertanto, alla luce della normativa sopra illustrata, è da ritenersi iniquo ed ingiusto non considerare l'anno di servizio civile svolto per l'inserimento del relativo punteggio, nelle suddette graduatorie.

Alla ricorrente va, quindi, riconosciuto il punteggio in graduatoria per servizio civile svolto, per le graduatorie ATA (6 punti), anche se svolto non in costanza di rapporto di lavoro. Alla luce di quanto dedotto va, quindi, disapplicato il D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui all'allegato A, rubricato “*tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.*”, lettera A), recita “ *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per*



*legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” in quanto avrebbero dovuto riconoscere nella graduatoria per il servizio militare 6 punti per ogni anno di servizio svolto non in costanza di rapporto di lavoro.*

Ciò premesso, il ricorrente, come sopra rapp.to e difeso

### **CHIEDE**

1. Accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita, con il conseguente riconoscimento di punti 6 per le graduatorie ATA;
2. Condanna per l'effetto il Ministero dell'Istruzione ad attribuire al ricorrente il punteggio per il servizio civile dalla stessa svolto al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina nelle G.I. della provincia di Prato in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.
3. Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, per le quali il sottoscritto avvocato si dichiara antistatario.

La presente controversia è esente dal versamento del Contributo Unificato in quanto il ricorrente dispone di un reddito familiare inferiore al triplo dell'importo stabilito dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 (come da dichiarazione depositata, con copia del documento d'identità), quindi è esente dal pagamento del contributo. .

Produzione come da foliaro.

San Cipriano d'Aversa 28 agosto 2024

Avv. Bernardino Noviello

